



STUDIO DALL'OSSO
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso
Dott. Commercialista
Revisore Contabile

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla gestione delle dichiarazioni di intento previste dall'art. 8 c. 1 lettera c) del D.P.R. 633/72

----- O o O -----

Con riferimento alla nostra ultima circolare dell'11 dicembre 2014 comuniciamo che il 13 dicembre scorso, data di entrata in vigore del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, alcune informazioni atte a risolvere i problemi evidenziati.

L'Agenzia ribadisce quanto già previsto dal D.Lgs 175/14 ricordando che per le informazioni da effettuare a partire dal 1 gennaio 2015 gli esportatori abituali, che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA, debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento. Ora, invece, è il cedente o prestatore fornitore dell'esportatore abituale che, avendo ricevuto la dichiarazione di intento, deve procedere ad apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Sempre dal 1 gennaio 2015 l'esportatore abituale provvederà a fornire al suo fornitore la dichiarazione di intento (coma ora) unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Lo stesso fornitore, per poter legittimamente fatturare non imponibile, dovrà verificare, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che la comunicazione del suo cliente sia stata effettivamente inviata all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di risolvere i forti problemi evidenziati nella nostra circolare del 11 dicembre, derivanti dalla mala formulazione del testo normativo, l'Agenzia ha precisato che fino all'11 febbraio 2015,

gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore, **secondo le vecchie modalità**. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate (*appunto perché non ne ha la possibilità*). Tuttavia, precisa l'Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta prestazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Come si può notare tale comunicato, emesso con l'intento di fare più chiarezza e di sbloccare la situazione che si era venuta a creare, non è comunque privo di punti critici. In particolare nel caso delle dichiarazioni di intento che verranno emesse antecedentemente all'11 febbraio 2015 atte a produrre effetti sia prima che dopo l'11 febbraio 2015. Si pensi ad una dichiarazione di intento inviata, come sovente accade, a dicembre 2014 avente effetto per tutto il 2015. In questo caso, stante quando disposto dall'Agenzia, occorre che il fornitore che la riceve provveda alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui emetterà la prima fattura non imponibile. La data della comunicazione dovrà essere quindi il 16 febbraio relativamente ad una fattura emessa a gennaio. Ma il 16 febbraio è data successiva all'entrata in vigore della nuova normativa.

Si consiglia quindi, a chi riceva dichiarazioni di intento rientranti nella suesposta fattispecie, di provvedere alla vecchia comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro gennaio, per poi richiedere, dal 12 febbraio, al cliente, la ricevuta di invio della comunicazione e verificare se la stessa risulti sul sito dell'Agenzia. Solo dopo tali controlli potrà essere emessa fattura non imponibile IVA ex art. 8 c. 1 lettera c) dopo il 12 febbraio 2015.

Si consiglia, agli esportatori abituali, di procedere, dal 12 febbraio 2015, ad inviare all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni di intento, anche emesse a dicembre se di competenza di periodi successivi all'11 febbraio 2015, nonostante la precedente comunicazione già inviata da parte del fornitore.

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento.

Imola, 16 dicembre 2014

STUDIO DALL'OSSO